



SENATO ACCADEMICO	20 Febbraio 2014
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	26 Febbraio 2014
DECRETO RETTORALE DI EMANAZIONE	Rep. n. 340/2014 Prot. n. 7337 - 20 marzo 2014
STRUTTURA COMPETENTE	<u>Ufficio Diritto allo Studio Studentesse e Studenti</u>
ENTRATA IN VIGORE	25 marzo 2014

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN SUSSIDIO ECONOMICO STRAORDINARIO
DESTINATO AGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITÀ DI FERRARA**

Sommario

Normativa di riferimento	1
Articolo 1 - Finalità	2
Articolo 2 - Destinatari	2
Articolo 3 - Ammissione alla fruizione del sussidio.....	2
Articolo 4 - Requisiti di reddito	3
Articolo 5 - Requisiti di merito	4
Articolo 6 - Modalità di richiesta del sussidio economico straordinario	5
Articolo 7 - Commissione valutatrice.....	5
Articolo 8 - Conferimento del sussidio economico.....	6
Articolo 9 - Cause di esclusione ed incompatibilità	6
Articolo 10 - Controllo della veridicità delle autocertificazioni	6
Articolo 11 - Sanzioni	7
Articolo 12 - Trattamento dei dati	7

Normativa di riferimento

- T.U. delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R.D. 31.08.1933, n.1592;

- Art. 34 della Costituzione Italiana;
- DPCM 9 aprile 2001: “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
- D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68: “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Università di Ferrara (art. 116).

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento, seguendo i dettami degli articoli 3 e 34 della Costituzione italiana, disciplina la concessione di un sussidio economico straordinario a studenti meritevoli in difficoltà finanziarie affinché possano proseguire il proprio percorso scolastico ed arrivare alla conclusione degli studi senza subire interruzioni a causa di difficoltà oggettive e soggettive.

Articolo 2 - Destinatari

1. I sussidi straordinari sono concessi, in base alle disponibilità annuali del nostro Ateneo nel proprio bilancio e sono concessi agli studenti iscritti all'Università di Ferrara:
 - ad un corso di laurea di 1° livello (triennale);
 - ad un corso di laurea specialistica/magistrale di 2° livello (biennale);
 - ad un corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico (5-6 anni);
 in possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui ai successivi articoli 3 e 4 che si trovano in grave disagio economico tale da compromettere il proseguimento degli studi.

Articolo 3 - Ammissione alla fruizione del sussidio

1. Il sussidio economico straordinario può essere concesso agli studenti che vengono a trovarsi in una particolare situazione di disagio, che potrebbe ostacolare la regolare prosecuzione degli studi, a causa dei seguenti gravi motivi:
 - ECONOMICO dovuto ad una condizione economica della famiglia dello studente già disagiata o peggiorata a causa di licenziamento, cassa integrazione, perdita del lavoro di uno o più componenti;

- FAMILIARE dovuto a separazione o divorzio dei genitori, ovvero decesso di uno o entrambi i genitori, oppure ad oneri connessi all'accudimento di figli in tenera età;
 - MALATTIA dello studente, malattia di altri componenti il nucleo familiare;
 - ALTRI motivazioni particolari che non rientrano nelle fattispecie precedenti da valutare caso per caso.
2. L'Università potrà, nella fase di istruzione della pratica, richiedere allo studente ulteriori documenti al fine di avere un quadro più chiaro e dettagliato delle singole problematiche.
 3. I fatti che giustificano la richiesta del sussidio dovranno essersi verificati non oltre un anno prima della data di presentazione della richiesta.
 4. L'ammontare totale del sussidio sarà determinato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione in base alla disponibilità di bilancio.

Articolo 4 - Requisiti di reddito

1. Le condizioni economiche dello studente richiedente sono individuate sulla base dell'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e ISPE (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente) di cui al Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, e sulla base di successivi ulteriori criteri di selezione fissati dall'art. 5 del D.P.C.M. 9/04/2001 ancora in vigore ai sensi dell'art. 8 comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
2. L'I.S.E.E. comprenderà pertanto i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, ad esclusione dei seguenti casi:
 - 1) Studente indipendente.**
 - Il reddito dello studente non si cumula con quello della famiglia di origine, quando lo stesso studente possieda: residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni dalla data di iscrizione per la prima volta ad un corso di studi, in alloggio non di proprietà di un componente del nucleo familiare;
 - reddito di lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarato da almeno due anni, non inferiore ad € 7.077,15 con riferimento ad un nucleo familiare composto da una sola persona.

- 2) Studente con genitori separati.**

Il nucleo familiare dello studente è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni per il suo mantenimento. In assenza di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori.

3) Studente con reddito e patrimonio del nucleo familiare prodotti all'estero e studente straniero.

L'I.S.E.E. dei suddetti studenti è calcolata come la somma dei redditi percepiti all'estero sulla base del tasso di cambio medio dell'Euro vigente nell'anno di riferimento e definito con decreto del Ministro delle Finanze ai sensi del D.L. n. 167/90 convertito in Legge n. 227/90.

L'indicatore della situazione patrimoniale equivalente, I.S.P.E., è calcolato secondo le modalità di cui al citato Decreto Legislativo n. 109/98.

Ai patrimoni posseduti all'estero si applicano le seguenti integrazioni:

- a) i fabbricati posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente sono valutati per € 500,00 al metro quadro;
- b) i patrimoni immobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento definito con decreto del Ministro delle Finanze ai sensi del D.L. n. 167/90 convertito in legge n.227/90.

3. Deroghe ai suddetti requisiti possono essere valutate dalla Commissione di cui all'art. 7.

Articolo 5 - Requisiti di merito

1. Gli studenti iscritti al primo anno di corso di un corso di laurea triennale e magistrale (+2) saranno valutati solamente in base al reddito.
2. Gli studenti iscritti agli anni di corso, di cui all'art. 2 del presente regolamento, per poter accedere al sussidio dovranno possedere i seguenti requisiti di merito al momento di presentazione della domanda:

- I crediti devono essere stati sostenuti entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento anche se convalidati per periodi svolti all'estero dopo tale data.
 - 1) laurea di 1° livello (tre annualità) - crediti da sostenere:
 - secondo anno = 25
 - terzo anno = 80
 - 2) laurea magistrale (+ 2) - crediti da sostenere:
 - secondo anno = 30
 - 3) laurea magistrale a ciclo unico – crediti da sostenere:
 - secondo anno = 25
 - terzo anno = 80
 - quarto anno = 135

quinto anno = 190

sesto anno = 245

3. Per ogni anno di fuori corso, non oltre il terzo anno oltre la durata normale del corso, almeno un numero di crediti pari ad 1/3 dei crediti ancora da sostenere.
4. Deroghe ai suddetti requisiti possono essere valutate dalla Commissione di cui all'art. 7.

Articolo 6 - Modalità di richiesta del sussidio economico straordinario

1. Il sussidio economico straordinario è richiesto in base ad un bando pubblicato ogni anno.
2. Il bando di selezione è emesso con decreto del Rettore, a seguito della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione dell'ammontare del sussidio straordinario, e viene redatto secondo le indicazioni di seguito indicate e pubblicato all'Albo on Line di Ateneo e sul sito web dell'Università degli Studi di Ferrara.
3. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è di norma fissato in almeno venti giorni dalla data di emissione del bando.
4. Il bando deve indicare:
 - a) titolo di studio;
 - b) l'ammontare dell'importo in base al quale conferire i sussidi economici straordinari;
 - c) i criteri per l'assegnazione del sussidio;
 - d) i documenti da allegare alla domanda;
 - e) ogni altro elemento utile ai candidati per la partecipazione alla selezione;
 - f) le modalità e il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione;
 - g) il responsabile del procedimento amministrativo e le modalità di trattamento dei dati personali;
 - h) la pubblicità degli atti.

Articolo 7 - Commissione valutatrice

1. Le procedure di valutazione ai fini dell'attribuzione e determinazione del sussidio economico straordinario vengono gestite da un'apposita Commissione, nominata con decreto del Rettore, composta da cinque membri:
 - il Rettore o suo delegato,
 - il Capo Ripartizione della Didattica e Servizi agli studenti o suo delegato,
 - il Responsabile dell'Ufficio Diritto allo studio e Servizi studenti disabili o suo delegato
 - due studenti nominati dal Consiglio degli studenti.

2. Le procedure di selezione devono concludersi entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione. Il mese di agosto viene escluso da tale computo.
3. Gli atti finali della procedura di valutazione vengono approvati con decreto del Rettore.
4. Nei casi di particolare rilievo, la Commissione potrà operare anche in deroga ai requisiti di merito e/o di reddito previsti dal presente regolamento.

Articolo 8 - Conferimento del sussidio economico

1. Coloro che avranno ottenuto il sussidio economico saranno avvisati con raccomandata AR ed avranno 10 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione per far pervenire la documentazione compilata relativa al trattamento fiscale del sussidio ed all'accettazione del sussidio.
2. In caso di mancata accettazione sarà contattato il seguente in graduatoria.
3. Il trattamento fiscale è quello stabilito dalle norme vigenti all'atto dell'erogazione del sussidio.

Articolo 9 - Cause di esclusione ed incompatibilità

1. Il sussidio non può essere concesso agli studenti che:
si iscrivono per la seconda volta o successive ad un corso di studi di medesimo livello di seguito specificato:
 - laurea triennale: primo livello
 - laurea specialistica/magistrale: secondo livello
 - laurea specialistica/magistrale a ciclo unico: comprende il primo ed il secondo livello
 - laurea ante riforma: comprende il primo e il secondo livello
 - iscrizione ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto.
2. Il sussidio può essere attribuito una sola volta nel corso di ciascun anno accademico e può essere cumulato con altri finanziamenti a qualsiasi titolo conferiti (borsa Er.Go. – borsa Università- part-time ecc.).
3. Coloro che abbiano già fruito del sussidio in un dato anno accademico, nell'anno seguente, di norma, avranno titolo successivo rispetto a coloro che non ne abbiano fruito.
4. Nei casi di particolare rilievo, la Commissione potrà operare anche in deroga ai requisiti di merito e/o di reddito previsti dal presente regolamento.

Articolo 10 - Controllo della veridicità delle autocertificazioni

1. L'Università provvederà al controllo della veridicità delle dichiarazioni prodotte dagli studenti svolgendo le verifiche necessarie, avvalendosi della normativa vigente ed in particolare dell'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n.68.

Articolo 11 - Sanzioni

1. Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Articolo 12 - Trattamento dei dati

1. All'atto della presentazione della domanda, con la sottoscrizione della stessa lo studente presta il proprio consenso, espressamente e liberamente, alla diffusione in qualunque forma anche mediante consultazione e al trattamento dei dati in essa indicati. Allo studente sono assicurati i diritti di cui all'art. 13 Legge 675/1996.
2. Si informa che, ai sensi e per gli effetti della Legge 7/8/90 n. 241, al fine di assicurare la massima trasparenza, le domande presentate possono essere date in visione a quanti ne abbiano interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante e ne facciano motivata richiesta.